Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 202 del 3 settembre 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 settembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli di gruppo A e B dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

CONCORSI DI GRUPPO A

1\. - Concorso a quattordici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* - branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

2\. - Concorso a trenta posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A*.

CONCORSI DI GRUPPO B

3\. - Concorso a quattordici posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B*.

4\. - Concorso a ventisette posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B*, distinti nelle seguenti specialità:

a) agrari . . . . posti 4
b) geometri . . . . » 10
c) meccanici . . . . » 13

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli di gruppo A e B dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, riguardante il passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per la assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza

nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università e di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1ª giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana in data in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, che partecipi a pubblici concorsi;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), che partecipi a pubblici concorsi;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 76918/12106 del 30 aprile 1954 e numero 86569/12106 del 2 agosto 1954;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Viste le vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli di gruppo *A* e *B* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:

CONCORSI DI GRUPPO *A*

1. Concorso a quattordici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

Due dei suddetti posti sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

2. Concorso a trenta posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A*.

CONCORSI DI GRUPPO *B*

3. Concorso a quattordici posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B*.

4. Concorso a ventisette posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B*, distinti nelle seguenti specialità:

a) agrari	posti	4
b) geometri	»	10
c) meccanici	»	13

Ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dai detti concorsi sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato per ciascun concorso:

1) concorso a quattordici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »:

laurea in ingegneria o civile o industriale.

Gli aspiranti che abbiano conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria civile o industriale sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

2) concorso a trenta posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A*:

laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche oppure in scienze sociali e sindacali, rilasciata dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate, in altre Università ed Istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

3) concorso a quattordici posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B*:

diploma di ragioniere e perito commerciale.

Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti, conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

4) concorso a ventisette posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B*:

a) per la specialità agrari: diploma di perito agrario;

b) per la specialità geometri: diploma di geometra;

c) per la specialità meccanici: diploma di perito industriale capo tecnico, specializzazioni « meccanici » e « meccanici elettricisti ».

Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti, conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Per partecipare ai concorsi di gruppo *A*, gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Per partecipare ai concorsi di gruppo *B* gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

I suddetti limiti di età sono elevati:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena.

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

Per i funzionari che prima dell'istituzione del predetto I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età (anni 45) si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova e per quello inquadrato nei ruoli transitori.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa — piazza Mastai n. 11, Roma — entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, devono far pervenire la domanda alla

Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data in cui il Ministero della pubblica istruzione pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica le modalità del concorso ad allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati », di cui al precedente art. 1.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le complete generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti al concorso ad allievo tecnico debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Qualora il candidato intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1 dovrà produrre distinte domande.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale dei monopoli di Stato.

Non possono partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1 coloro che abbiano già preso parte per due volte ad esami di concorso per gli stessi impieghi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, fermo, peraltro, restando quanto previsto dal precedente art. 3, lettera *A*, a favore dei coniugati.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dei titoli di studio e delle abilitazioni prescritti nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti per i singoli concorsi dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune ita-

liano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo o collocati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai

superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6.

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

Gli aiuti ed assistenti universitari, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, i quali partecipino al concorso a posti di allievo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati » di cui al n. 1 del precedente art. 1, dovranno produrre, oltre ai documenti di cui al precedente art. 7, un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o dell'art. 14 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che in-

dichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del

notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

Gli esami, per ciascuno dei concorsi, consteranno delle prove scritte e di quelle orali di cui ai rispettivi programmi, indicati nelle tabelle allegate al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, laddove queste siano previste dai programmi di esame.

Per ciascun concorso la graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve di posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I vincitori del concorso a ventisette posti di perito aggiunto di 2ª classe quali risulteranno dalle graduatorie formate per ciascuna specialità, saranno collocati, a norma dell'art. 5 del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, in una graduatoria unica, da formarsi con la osservanza delle modalità e delle norme sopraindicate.

Art. 12.

I candidati che siano aiuti o assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti a un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al programma riportato nella tabella *A* allegata al presente decreto.

Ad essi sarà attribuita la votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno la votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Art. 13.

Le Commissioni esaminatrici, per ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto, saranno nominate con successivi decreti Ministeriali.

Le prove scritte dei concorsi medesimi avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Le graduatorie dei concorsi di cui al presente decreto saranno approvate con decreti Ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva il Ministro, sentite le rispettive Commissioni esaminatrici.

Art. 15.

I vincitori dei concorsi di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, al termine del quale saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che al termine del periodo di prova e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovano nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizo di prova, conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 16.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 17.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del posto del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1954
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 131. — TAFURI

TABELLA *A*

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a quattordici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

Prove scritte

Prima prova:

1) costruzioni civili ed industriali:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni:

statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione (aste sottili caricate di punta, solidi a grande curvatura, sollecitazioni di urto, vibrazioni libere di una massa portata da una struttura); travi rettilinee, reticolate, continue; telai piani semplici (portali); molle, recipienti, piastre;

c) tecnica delle costruzioni:

strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali;

fondazioni: resistenze dei terreni, sistemi di fondazione;

spinta delle terre Muri di sostegno;

strutture e calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature d'edifici Serbatoi;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate;

2) idraulica e costruzioni idrauliche:

idrostatica portata delle bocche e dei corsi di acqua; moto dell'acqua nei fiumi e nei canali;

utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe; canali industriali, condutture, sifoni Opere relative e loro calcolazione Fognature;

consolidamento dei terreni franosi Drenaggi.

Seconda prova:

1) fisica tecnica:

principi della termodinamica Equazioni fondamentali Variazioni di stato Diagrammi termici Gas perfetti Entropia Vapori saturi e sovrariscaldati Cicli delle macchine termiche Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi;

trasmissione del calore attraverso pareti;

produzione del calore Apparecchi per la combustione Caldaie Camini Isolamenti termici Economizzatori Surriscaldatori Apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione Depuratori;

combustibili solidi, liquidi e gassosi;

utilizzazione industriale del calore Impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;

produzione del freddo Macchine frigorifere Impianti frigoriferi;

2) macchine termiche ed idrauliche:

macchine a vapore alternative Condensatori;

turbine a vapore;

motori a combustione interna Cicli e diagrammi Motori a gas, benzina, Diesel;

turbine idrauliche;

pompe a stantuffo Pompe centrifughe;

ventilatori;

compressori Serbatoi a pressione;

3) macchine utensili Macchine per la lavorazione del legno;

4) elettrotecnica:

corrente continua e sue leggi Elettrolisi Pile Accumulatori Magnetismo ed elettromagnetismo;

forze elettromotrici indotte Correnti indotte Coefficienti di auto e di mutua induzione Extracorrenti;

correnti alternate Reattanza ed impedenza dei circuiti Fattore di potenza Potenza reale, reattiva ed apparente Sistemi trifasi;

collegamenti a stella ed a triangolo;

macchine elettriche Materiali impiegati Perdite nel ferro Perdite nel rame Perdite meccaniche Rendimenti Raffreddamento delle macchine elettriche;

trasformatori statici Caratteristiche costruttive e di funzionamento Accoppiamento in parallelo Prove di collaudo;

generatori e motori a corrente continua Caratteristiche di funzionamento Accoppiamenti Prove di collaudo;

generatori e motori sincroni Caratteristiche di funzionamento Accoppiamento in parallelo Prove di collaudo;

motori asincroni trifasi Caratteristiche di funzionamento Diagramma circolare Regolazione della velocità Funzionamento come generatori Prove di collaudo;

cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica Equipaggiamento delle cabine di trasformazione Rifasamento degli impianti;

illuminazione elettrica degli ambienti;

cenni sugli impianti telefonici;

descrizione ed impiego dei principali strumenti di misura per le grandezze elettriche.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) nozioni di legislazione sui lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248) e regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e modificato con regi decreti 15 dicembre 1898, n. 556 e 15 aprile 1940, n. 462.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Ministro: TREMELLONI

TABELLA *B*

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a trenta posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A.

Prove scritte

Prima prova

1) diritto civile, diritto commerciale e nozioni di procedura civile.

Seconda prova:

1) diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di diritto penale.

Terza prova:

1) economia politica Scienza delle finanze Sistema tributario dello Stato;

2) nozioni di statistica Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

3) legge organica sul monopolio dei tabacchi e sali (17 luglio 1942, n. 907).

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Ministro TREMELLONI

TABELLA *C*

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a quattordici posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo B.

Prove scritte

Prima prova:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale Principii di diritto amministrativo.

Seconda prova:

nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Terza prova:

computisteria e ragioneria delle Aziende pubbliche e private, industriali in ispecie Contabilità generale dello Stato.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Principii di diritto costituzionale.
3. Principii di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie superiori).
4. Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Ministro TREMELLONI

TABELLA *D*

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a ventisette posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo B.

SPECIALITÀ « AGRARI »

Prove scritte

Prima prova:

elementi di legislazione sociale;
stato giuridico degli impiegati;
prinicipi di contabilità generale dello Stato.

Seconda prova:

Algebra: Calcolo letterale Prodotti notevoli Regola di Ruffini decomposizione di un polimonio in fattori equazione di primo grado ad una incognita sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite equazioni di secondo grado ad una incognita;

Geometria: Parallelismo e perpendicolarismo di rette nel piano angoli triangoli e loro proprietà principali quadrilateri, figure poligonali piane in genere e poligoni regolari il cerchio e sue proprietà principali misure degli archi di cerchio e delle aree Nozioni principali sugli enti geometrici nello spazio solidi geometrici misurazione delle loro superfici laterali e totali e dei volumi;

Fisica: Fenomeni fisici moto uniforme e moto uniformemente vario concetto di forza equilibrio di forze coppie baricentro accelerazione massa-moto dei gravi liberi potenza unità di lavoro e di potenza proprietà principali dei solidi, liquidi e gas temperatura dilatazione termica calore calore specifico cambiamenti di stato il primo principio della termodinamica nozioni generali di acustica nozioni generali di ottica fenomeni magnetici campo magnetico bussola fenomeni principali di elettrostatica corrente elettrica legge di Ohm e legge di Joule campo magnetico prodotto da una corrente nozioni generali sulla induzione elettromagnetica nozioni principali sulle correnti alternate e, in ispecie, sulle correnti trifasi.

Terza prova:

Agricoltura Definizioni e parti dell'agricoltura l'agricoltura in relazione ai fattori naturali della produzione agraria il clima ed i suoi elementi influenza della temperatura, dell'umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante cenno sulle condizioni climatiche delle varie regioni d'Italia regioni agrarie e coltivazioni tipiche.

Il terreno agrario origine, stratificazione, giacitura ed esposizione del terreno agrario classificazione dei terreni.

Messa in coltura del terreno agrario terreni incolti e rimozione delle cause della incoltura e degli ostacoli che si oppongono alla coltivazione.

Difetti dei terreni coperti temporaneamente e permanentemente dall'acqua risanamento dei terreni umidi sistemazione degli scoli nei terreni pianeggianti.

Sistemazione dei terreni a superficie inclinata aumento dello spessore del terreno operazioni intese ad accrescere e mantenere la fertilità di terreno.

Irrigazione acque irrigatorie: loro origine, qualità, quantità, difetti e possibile correzione mezzi di presa e di conduzione dell'acqua sistemi d'irrigazione.

Lavorazione del terreno e suoi scopi forze motrici animate ed inanimate.

Strumenti a mano ed a trazione pratica della lavorazione con i diversi strumenti lavori periodici e lavori annuali lavori complementari epoca della esecuzione dei lavori.

Ammendamenti e correttivi del terreno correzione e coltivazione dei terreni acidi, salsi ed alcalini.

La concimazione ed i concimi classificazione dei concimi.

Moltiplicazione delle piante per via di semi caratteri delle buone sementi ed in particolar modo della purezza e della germinabilità scelta dei semi semina in semenzai ed a dimora pratica della semina.

Moltiplicazione delle piante per via vegetativa rizoni, tuberi, bulbi, gemme isolate, talee, propaggini diverse.

Vivai, piantonai, nestaiole trapianti innesto e sue varie forme.

Avvicendamenti e consociazioni delle piante;

Botanica: Morfologia ed anatomia.

Il corpo vegetativo delle piante tallo e cormo.

Morfologia esterna del caule, delle foglie e della radice.

Metamorfosi generali e speciali del caule, delle foglie e della radice.

Il fiore frutto e seme varie forme di frutto.

La cellula vegetale ed i suoi costituenti morfologici.

Le riunioni cellulari colonie, tessuti, fusioni cellulari, apocizi.

Sistemi di tessuti: Tegumentale, vascolare e fondamentale.

Struttura anatomica del caule, della radice e delle foglie nelle pteridofite, gimnosperme ed angiosperme;

Fisiologia La nutrizione alimentazone autotrofa assorbimento radicale circolazione delle acque e delle sostanze assorbite traspirazione e guttazione.

Funzione clorofilliana formazione della sostanza organica azotata circolazione ed assimilazione delle sostanze elaborate deposito in riserva delle sostanze elaborate.

Respirazione secrezione ed escrezione.

Alimentazione eterotrofe saprofitismo.

Simbiosi trofica mutualistica pianta con micorrize.

Piante con tubercoli radicali licheni.

Simbiosi trofica antagonistica parassitismo simbiosi fra piante ed animali.

La procreazione propagazione e moltiplicazione vegetativa riproduzione sporogonia e gamogonia l'alternanza di generazione nella briofite Pteridofite, gimnosperme ed angiosperme.

Biologia floreale preflorazione fioritura impollinazione fecondazione formazione del seme e del frutto.

Disseminazione e germinazione.

Partenogenesi apogamia aposporia.

L'accrescimento i fattori dell'accrescimento durata della vita delle piante movimenti delle piante.

Adattamento delle piante ai vari ambienti biologici.

Elementi di genetica l'ereditarietà la variabilità le modificazioni, le combinazioni, le mutazioni.

Ibridazione ed ibridi leggi di Mendel.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Ministro: TREMELLONI

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a ventisette posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo B.

SPECIALITÀ « GEOMETRI »

Prove scritte

Prima prova:

elementi di legislazione sociale;
stato giuridico degli impiegati;
principi di contabilità generale dello Stato.

Seconda prova:

Algebra: Calcolo letterale prodotti notevoli regola di Ruffini decomposizione di un polinomio in fattori equazioni di primo grado ad una incognita sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite equazioni di secondo grado ad una incognita;

Geometria: Parallelismo e perpendicolarismo diretto del piano angoli triangoli e loro proprietà principali quadrilateri figure poligonali piane in genere e poligoni regolari il cerchio e sue proprietà principali misure degli archi di cerchio e delle aree nozioni principali sugli enti geometrici nello spazio solidi geometrici misurazione delle loro superfici laterali totali di volumi;

Fisica: Fenomeni fisici moto uniforme e moto uniformemente vario concetto di forza equilibrio di forze coppie baricentro accelerazione massa moto dei gravi liberi potenza unità di lavoro e di potenza proprietà principali dei solidi liquidi e gas temperatura dilatazione termica calore calore specifico cambiamenti di stato il primo principio della termodinamica nozioni generali di ottica fenomeni magnetici campo magnetico bussola fenomeni principali di elettrostatica corrente elettrica legge di Ohm e legge di Joule campo magnetico prodotto da una corrente nozioni generali sulla induzione elettromagnetica nozioni generali sulle correnti alternate ed in ispecie sulle correnti trifasi.

Terza prova:

Trigonometria piana: Principi generali uso delle tavole logoritmiche trigonometriche formule di addizione duplicazione e bisezione identità ed equazione trigonometrica relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo relazione fra gli elementi di un triangolo qualunque teoremi dei seni teorema di Carnot formule di Nepero e di Briggs area del triangolo coordinate polari;

Elementi di geometria descrittiva;

Preliminari di topografia: forma della terra coordinate geografiche campo topografico allineamenti distanza topografica generalità sugli strumenti topografici generalità sull'ottica geometrica generalità sui rilevamenti planimetrici problemi di triangolazione metodi di misure e calcolo delle aree metodi numerici coi dati del rilevamento, con le coordinate polari e rettangolari registrazione dei calcoli metodi grafici e grafo-numerici metodi meccanici;

Costruzioni: Materiali da costruzioni pietre artificiali e laterizi in particolare legnami usati nelle costruzioni metalli usati nelle costruzioni materiali speciali di uso comune primi elementi sulla resistenza dei materiali cenni sulle costruzioni in cemento armato.

Prova orale

Verterà sulle materie facenti parte delle prove scritte.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Ministro: TREMELLONI

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a ventisette posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo B.

SPECIALITÀ « MECCANICI » E « MECCANICI ELETTRICISTI »

Prove scritte

Prima prova:

elementi di legislazione sociale;
stato giuridico degli impiegati;
principi di contabilità generale dello Stato.

Seconda prova:

Algebra: Calcolo letterale prodotti notevoli regola di Ruffini decomposizione di un polinomio in fattori equazioni di primo grado ad una incognita sistemi di due equazioni di primo grado ad una incognita;

Geometria: Parallelismo e perpendicolarismo di rette sul piano angoli triangoli e loro proprietà principali quadrilateri, figure poligonali piane in genere e poligoni regolari il cerchio e sue proprietà principali misura degli archi di cerchio e delle aree nozioni principali sugli enti geometrici nello spazio solidi geometrici, misurazione delle loro superfici laterali e totali, e dei volumi;

Fisica: Fenomeni fisici moto uniforme e moto uniformemente vario concetto di forza equilibrio di forze coppie baricentro accelerazione massa moto dei gravi liberi potenza unità di lavoro e di potenza proprietà principali dei solidi, liquidi e gas temperatura dilatazione termica calore specifico calore cambiamento di stato il primo principio della termodinamica fenomeni magnetici campo magnetico bussola fenomeni principali di elettrostatica corrente elettrica legge di Ohm e legge di Joule campo magnetico prodotto da una corrente nozioni generali sulla induzione elettromagnetica nozioni generali sulle correnti alternate ed in ispecie sulle correnti trifasi.

Terza prova:

Statica: Nozione statica di forze equilibrio, composizione e decomposizione di forze momenti coppie grandezze scalari e vettoriali, applicazione dei vettori alle operazioni sulle forze equilibrio dei corpi vincolati centri di gravità;

Cinematica: Cinematica del punto moto rettilineo, uniforme, uniformemente vario, velocità ed accelerazione, rappresentazioni grafiche moto vario moto circolare uniforme velocità lineare ed angolare accelerazione centripeta nozioni di cinematica sui sistemi rigidi moto di traslazione, di rotazione, elicoidale;

Dinamica: Leggi fondamentali potenza e sua misura energia di moto e di posizione nozioni sull'urto dei corpi momenti di inerzia e applicazioni;

Resistenze passive: Cenni generali;

Elementi di meccanica applicata alle macchine: Cenni sulla composizione dei meccanismi trasmissioni del lavoro alle macchine mezzi di trasmissione cenni di macchine di uso più comune negli stabilimenti dei Monopoli (pompe, centrifugatrici, motori termici).

Prova orale

Verterà sulle materie facenti parte della prova scritta.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da lire 200 alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato Servizio affari generali e personale piazza Mastai n. 11 ROMA.

Il sottoscritto di e di nato a (Prov. .) il (1) e residente in (Prov. .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a n. posti di

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio (secondo i casi: laurea in oppure diploma di .) conseguito presso l'Università o l'Istituto o la Scuola di in data (4) e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

li 1954

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V°: Per l'autenticità della firma del sig

6)

Note

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito per ogni singolo concorso dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori sui cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

dipendente dell'U.N.S.E.A.;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E.;

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo, o collocato nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di Scuola media superiore per i concorsi di gruppo *B*).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Gli aspiranti al concorso ad allievo tecnico nelle Manifatture tabacchi dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria.

(5) Di aver già prestato servizio militare;

ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Il candidato che intenda sostenere la prova facoltativa di lingue straniere qualora questa sia prevista dal programma di esame dovrà farne espressa menzione nella domanda.

(4261)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102016) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 80